KH5RHFCV.DGPostLaurea.REGISTRO
UFFICIALE.E.0006227.19-10-2026.h.07:13

Spett.li
- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
alla PEC: uscm@pec.governo.it
- Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
alla PEC: dgpostlaurea@pec.mur.gov.it segretariatogenerale@pec.mur.gov.it - estratto dal registro PPAA
- Avvocatura Generale di Stato,
alla PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - estratto dal registro PPAA

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ex ordinanza N. 05621 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 09/10/2026 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 8904/2026

Cognome	Nome	Codice fiscale
ACTIS	ANDREA	CTSNDR01A15F335O
AIDALA	ANNA	DLANNA97L51B202W
AIDALA	MATTEO	DLAMTT00E09B202C
ALFANO	VITO	LFNVTI99C29F138B
AMATO	GIULIA	MTAGLI87S69G273Q
AMATO	LUCA	MTLCU85M29C351X
ANIBALLI	STEFANO	NBLSFN00T21H501C
ANZALONE	TIZIANO	NZLTZN02B18G568P
ARISPICI	BENEDETTA	RSPBDT99M59D612Y
ARMANI	LOUISE	RMNLSO95E49G702J
BALASURIYA ARACHILAGE PERERA	JOHN MARK	BLSJNM95A24H703D
BARBERO	FRANCESCA	BRBFNC01L66H727K
BARBIERO	FEDERICA	BRBFRC99C64A470V
BARBUI	GIULIO	BRBGLI98C24F205Z
BASTER	MICHELE	BSTMHL91M02D530H
BAVASTRO	NICCOLÒ	BVSNCL01D11D612S
BELLINI	ALICE	BLLLCA00D50C034I
BELLOMARE	MARCO	BLLMRC99H08G273Y
BERTOZZI	ALESSANDRA	BRTLSN86A50H501P
BIANCHI	MICHELE	BNCMHL01B22H264Q
BIANCHI	VIRGINIA	BNCVGN00E59D612X
BIENIAK	MAGDALENA BARBARA	BNKMDL93R49Z127Q
BONASERA	GAETANO	BNSGTN00D19C342C
BONATO	BENEDETTA	BNTBDT00B58A703Z
BONETTI	EMANUELA	BNTMNL99D60C816V
BOSCAINO	SALVATORE	BSCSVT01A02F839W
BRESSI	CATERINA	BRSCRN02C59F839E
BUS	MARIA CHIARA	BSUMCH95H61L219P
CACCIA	CLAUDIA	CCCCLD98R70B300X
CALABRIA	DANIELE	CLBDNL99L02M208V
CALANDRA SEBASTIANELLA	GIACOMO	CLNGCM01L25C351Q
CALCAGNILE	GIULIA	CLCGLI95R41C978W
CALVO	ANTONIO	CLVNTN01R15F258U
CAMPANELLI	GAIA	CMPGAI97T51D862L
CANCELLI	BENEDETTA	CNCBDT87M69H501L
CANTIELLO	GAIA	CNTGAI00R65A512Q
CAPICOTTO	MIRIAM	CPCMRM98H53C352E
CAPPELLO	CHRISTIAN	CPPCRS00D30C638Y

CAPUTO	RICCARDO	CPTRCR01L18F537H
CARFORA	ELISA	CRFLSE00E67H501L
CARLUCCIO	ANTONIO	CRLNTN99S09B963I
CARNEVALI	ERIK DECIO	CRNRDC85L25A475K
CASTALDO TUCCILLO	FRANCESCO	CSTFNC02C14I438R
CATANEO	FABIO	CTNFBA98S25F839X
CERNUTO	CHIARA	CRNCHR98A44A662R
CERULLO	CAROLINA	CRLCLN99B44H501E
CHECCHI	IRENE	CHCRNI01E42F205B
CHITI	FRANCESCO	CHTFNC01P11G713M
CICALE	ALESSANDRO	CCLLSN99R02F052C
CIMMINO	CHIARA	CMMCHR00H54F839V
CIRILLO	GIACOMO	CRLGCM99R20A489Y
CIVILLA	CARMEN	CVLCMN01L44I119I
COLLI	MARTINA	CLLMTN00S63I829F
CONSORTI	ANTONIO GENNARO	CNSNNG96P19L628M
CONTINI	EDOARDO	CNTDRD99A11A952F
COPPOLA	GIACOMO	CPPGCM89T06D423U
CORDIOLI	GABRIELE	CRDGRL01P13A001Q
CORONA	FRANCESCA	CRNFNC00S59B354A
COSNITA	ALBERT FELIX	CSNLRT98P08Z129Y
COSTA	CAMILLA	CSTCLL93E65I425I
COTRONEO	GIOVANNI	CTRGNN96H03H224P
D'INCAU	MARTINA	DNCMTN99P47A703M
DAMBROSIO	FRANCESCO MARIA	DMBFNC99L03A048H
DANCUTA	SARA VANESSA	DNCSVN98P50H501U
DE GIORGI	EMILIO	DGRMLE99S05E801P
DE LUCA	FRANCESCA	DLCFNC99M61D142M
DE MICHELE	MIRIAM	DMCMRM89D69G273N
DE NIPOTI	CHIARA	DNPCHR00S67H501L
DE STEFANO	CHIARA	DSTCHR01M71H224V
DE STEFANO	FABIANA	DSTFBN00A44H224R
DEL FERRARO	CLAUDIA	DLFCLD96E59E472X
DI FONZO	SIMONE	DFNSMN01D28E372E
DI PAOLA	ERICA	DPLRCE99M71C034S
DI RONZA	GINEVRA	DRNGVR01A46H501P
DI VINCENZO	ALESSIO	DVNLSS01S12A089J
DINIS DIAS	ARTUR FILIPE	DNSRRF92E16Z128A
EMMA	GABRIELE ORAZIO	MMEGRL94E18C351C
FABBRI	MARTINA	FBBMTN99E67D612J
FABRIZI	MONIKA	FBRMNK95A65I804Q
FACCHINETTI	FILIPPO	FCCFPP97S06A794D
FALCOMER	MARGHERITA	FLCMGH99L47L424T
FALCONE	LUIGI	FLCLGU90S13H926F
FANARA	DONATO	FNRDNT00M14A089F
FARELLA	VALERIA GRAZIA	FRLVRG98M58A662K

FARRUGGIA	GABRIELE	FRRGRL99D30A089E
FAZIO	ALESSIA	FZALSS98C44D612V
FELACO	PAOLO	FLCPLA82S22C632J
FERRARI	BENEDETTA	FRRBDT99S69F443D
FILABOZZI	FRANCESCO	FLBFNC01D30H501G
FILONI	ILARIA	FLNLRI00T48I829D
FINETTI	FEDERICO	FNTFRC01B12E897I
FIORAVANTI	MATTIA	FRVMTT01L08L378Y
FIORENTINO	LAURA	FRNLRA96B64D086I
FIORINI	GIULIO	FRNGLI01H06D458I
FOCARELLI	MARTINA	FCRMTN00T42M082I
FORATO	BEATRICE	FRTBRC99D57F443J
FORTE	GIADA	FRTGDI00A41H501N
FOTI	MATTEO CARMELO	FTOMTC01S19C351R
FRASCA	MARIO ROSARIO	FRSMRS02A26F138Y
FRATTINA	CARLO	FRTCRL98H21F241X
FRIGERIO	SARA	FRGSRA01R43E507W
GALLOTTI	MARTA	GLLMRT01E54D969P
GALLUZZO	RICCARDO	GLLRCR01T18G273A
GARETTO	ALBERTO	GRTLRT99L03L219H
GARRO	FRANCESCO	GRRFNC00T12F205H
GEMELLI	FRANCESCA	GMLFNC98M68C352T
GENNARI	ANDREA	GNNNDR99T25F205L
GENTILE	VALERIA	GNTVLR66B67H501S
GIGLIANO	MAURIZIO VITO MARIA	GGLMZV95B17F205S
GINOSI	MARTA	GNSMRT98A42H501I
GIOVIA	FRANCESCO	GVIFNC96D08G273E
GIUFFRE'	BEATRICE	GFFBRC99H66L219U
GOZZER	VALENTINA	GZZVNT99C50L782S
GRAMSS	LEON WAHID	GRMLWH96P27Z112O
GRANATA	FRANCESCA	GRNFNC00S64E054W
GRASSO	BRENDA BENEDETTA	GRSBND98R52C351Z
GRECO	ALESSANDRA	GRCLSN01H50E506A
HITAJ	ALESSANDRA VALENTINA	HTJLSN95C61F499S
IBBA	AZZURRA	BBIZRR89M42E441M
IORIO	BENITO DAVIDE	RIOBTD97S19B963M
JARADAT	KARIM	JRDKRM89E19C957X
KARAMAT	SAGID	LRMSGD01A04D548U
KOBETS	ANTON	KBTNTN94D14Z138Q
KOWALCZYK	JACOPO	KWLJCP91L13M089D
LA SPADA	NICCOLÒ	LSPNCL00M15B157G
LAMBERTI	FABIO	LMBFBA91R14A024V
LANDI	ANDREA	LNDNDR02B24A944F
LASALA	MIRIAM	LSLMRM00P51A669F
LECCE	CHRISTOPHER	LCCCRS00S09I483B
LERRO	LORENZO	LRRLNZ00C14L219J

LIARDO	ELIO SAVERIO	LRDSRL00T07C927J
LIGABÒ	VITTORIA	LGBVTR01L45G633M
LIGHTWOOD	MARTINO	LGHMTN00B09D969J
LIMONGELLI	LUCA	LMNLCU00P28A662T
LOMBARDI	SARA	LMBSRA98R69F839Y
LONGOBARDO	GIULIA	LNGGLI96D67F839Z
MACAIONE	GIUSEPPINA	MCNGPP98H63F158W
MACCHIA	CARLOTTA	MCCCLT01C41A662J
MALACASA	ALESSANDRO	MLCLSN98E11C351T
MALAGUZZI	ALICE	MLGLCA01T44F205I
MALANDRUCCOLO	ALESSANDRA	MLNLSN00C63D810Y
MALIGNAGGI	ALFREDO	MLGLRD98B20A703S
MANNA	CIRO	MNNCRI02P15F839H
MANTOVAN	FRANCESCA	MNTFNC00H55B563F
MARANO	DANIELE	MRNDNL98C19G273O
MARCHIONNI	AURORA	MRCRRA99L44D653M
MARMO	LUDOVICA	MRMLVC01D60H501I
MARRUCCI	ALESSIO	MRRLSS95E03A564Y
MASTROPIETRO	MATTEO	MSTMTT90M24C745Z
MAZZOLI	ANDREA	MZZNDR99L26D704B
MICHIELETTO	MATTEO	MCHMTT99A10B563M
MIGLIARI	MARTINA	MGLMTN92M49A944L
MIRABILE	SILVIA	MRBSLV99H42G337L
MOCCHI	GIOVANNI	MCCGNN97B07A001G
MOLINARI	LORENZO	MLNLNZ98B19G337H
MONACO	STEFANO	MNCSFN99P06E243S
MORABITO	SOFIA	MRBSFO99M47G273S
MORETTI	LORENZO	MRTLNZ99H21I138C
MUSERRA	MARTINA	MSRMTN99H46D969S
NARDULLI	MARTINA	NRDMTN98E67A662O
OBERTINI	GAIA	BRTGAI99L48B157W
PACETTI	CAMILLA	PCTCLL00P60D869S
PAGNONI	DANIELE	PGNDNL01M13B157K
PALESCANDOLO	ALBA	PLSLBA99M70L845K
PALMARINI	BENEDETTA	PLMBDT98T58H501Q
PALOMBA	MARTINA	PLMMTN00T58C773N
PANDOLFI	ILARIA	pndlri98b52f839h
PARATORE	ANGELO	PRTNGL78E28C351M
PARENTI	GIULIO	PRNGLI91P04G752V
PASCARELLA	MARICA	PSCMRC01B45G596G
PATERNO	MATTEO	PTRMTT00H17A662H
PAU	EDOARDO	PAUDRD00A31B354I
PEDAGNA	ANNA	PDGNNA00L70G224L
PELLEGRINI	AUGUSTO	PLLGST85E09E243Z
PELLEGRINO	VALERIA	PLLVLR98S61E974S
PELLICELLI	VALERIA	PLLVLR95A47H501Y

PETROCELLI	EVA	PTRVEA76H46G786J
PIN	FEDERICO	PNIFRC99M10G888W
PINNA	FABIO	PNNFBA90S30B745J
PIRISINO	RICCARDO	PRSRCR96M30E336T
PISTONE	LUDOVICO DEMIRO	PSTLVC95T22B429I
PIZZINO	MARCO	PZZMRC00D01D086E
POL	NILO	PLONLI98P17C957P
POLLASTRO	ERIKA	PLLRKE99D47F952F
PREVITALI	DARIO	PRVDRA95E02E507L
PRINETTI	FRANCESCO	PRNFNC97B17L219V
QUINCI	VINCENZO	QNCVCN82D21F061B
QUINTILIANI	MATTEO	QNTMTT00E18H501Y
RABUANO	TESEO	RBNTSE00A16A509M
RACCAGNI	LUCA	RCCLCU92A18L781B
RAMPAZZO	ALESSANDRO	RMPLSN96P06L781K
RAMUNDO	ROBERTA	RMNRRT00C41L219C
RANDAZZO	VIVIANA	RNDVVN01M54H163W
REA	GIULIANA	REAGLN00S68F839S
REALI	GIACOMO MARIA	RLEGMM00R06F205H
REGINATO	LORENZO	rgnlnz00c30c111z
RICCADONNA	MELISSA	RCCMSS01E42G224V
RIZZA	ANTONINO ORAZIO	RZZNNN02D04H163L
RIZZO	MARIANNA	RZZMNN83E53D643R
RONCARATI	LORENZO	RNCLNZ97S06A944P
RONCONI	GRETA	RNCGRT01L59L682A
ROSSELLO	MARIA	RSSMRA02E48A638A
ROSSI	DANIELE	RSSDNL94M21F656B
ROSSI	SARA	RSSSRA85B65H282C
ROSSI	FEDERICO	RSSFRC00L25E506B
RUMORE	FRANCESCA FEDERICA	RMRFNC01H51G273A
SALVAGGIO	MYRIAM	SLVMRM99D47I533Y
SALVEMINI	MATTEO	SLVMTT00E19E885Y
SARTI	CLAUDIA	SRTCLD91A49H282V
SAVASTANO	AGOSTINO	SVSGTN95S07F839Z
SAVIANO	PAOLO	SVNPLA99H04F839U
SCARONE	ARIANNA	SCRRNN00H42D969U
SCHENA	DAVIDE	SCHDVD94E01F839Z
SELMO	GIANLUCA	SLMGLC99H03L551G
SELVAGGIO	VANIA	SLVVNA99E47F065D
SERAFINELLI	LIVIO	SRFLVI90R07Z404E
SGOIFO	MICHELE	SGFMHL00T02B885C
SMRIGLIO	VERONICA	SMRVNC95M68G273N
SQUERI	CAROLA	SQRCRL99E51D969W
STANDOLI	MASSIMILIANO	STNMSM02A11H501I
STEFANO	ALESSANDRA	STFLSN97B58D883N
STRANO	GIULIO	STRGLI00T29C351F

TENCONI	ELENA	TNCLNE01A69L219F
TESORIERE	EMANUELE	TSRMNL00P27H501W
TORCELLO	SILVIA	TRCSLV00R63D969W
TURI	LETIZIA CLELIA	TRULZC93D69C352E
UCCIERO	ALESSANDRA	CCRLSN01S63F839W
ULIETTI	ROBERTA	LTTRRT00S62G535K
VACCA	CLEMENTE	VCCCMN97D24F839O
VAGHI	CARLO	VGHCRL97L06C933E
VIETRI	MICHELE	VTRMHL96B26E456Y
VIO	ALESSANDRO	VIOLSN96P28D325L
VIRNO LAMBERTI	CLAUDIO	VRNCLD00E20H703W
VOLONNINO	GIOVANNI PIO	VLNGNN00C15F104K
VOLPE	MARTA	VLPMRT01H51D423E
ZAMBETTA	ARMANDO	ZMBRND01P06A048P
ZANELLA	MARCELLO	ZNLMCL94D21D548L
ZANINI	PAOLO	ZNNPLA83A22H355H
ZAPPALÀ ASMUNDO	CARLO	ZPPCRL00M19C351N
ZENDER	MARCO	ZNDMRC00B24D940C
ZULLO	NICANDRO	ZLLNND99A05E335P

tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Santini (C.F. SNTNDR79M16A390X), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: *avvocatosantini@pec.it*, con domicilio digitale eletto presso la pec del suddetto difensore, come da mandato rilasciato su documento informatico separato, da intendersi apposto in calce al presente atto, e domicilio fisico presso lo studio in Arezzo alla Via Monte Falco n. 49;

Premesso che

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza, con ordinanza N. 05621 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 09/10/2026 resa nel procedimento R.G. n. 8904/2026, nei confronti di tutti i candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa e cioè del concorso nazionale disposto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

1)Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza;

2) Numero di registro generale:

R.G. n. 8904/2026;

3) Nomi dei ricorrenti:

Cognome	Nome	Codice fiscale
ACTIS	ANDREA	CTSNDR01A15F335O
AIDALA	ANNA	DLANNA97L51B202W
AIDALA	MATTEO	DLAMTT00E09B202C
ALFANO	VITO	LFNVTI99C29F138B
AMATO	GIULIA	MTAGLI87S69G273Q
AMATO	LUCA	MTLCU85M29C351X
ANIBALLI	STEFANO	NBLSFN00T21H501C
ANZALONE	TIZIANO	NZLTZN02B18G568P
ARISPICI	BENEDETTA	RSPBDT99M59D612Y
ARMANI	LOUISE	RMNLSO95E49G702J
BALASURIYA ARACHILAGE PERERA	JOHN MARK	BLSJNM95A24H703D
BARBERO	FRANCESCA	BRBFNC01L66H727K
BARBIERO	FEDERICA	BRBFRC99C64A470V
BARBUI	GIULIO	BRBGLI98C24F205Z
BASTER	MICHELE	BSTMHL91M02D530H

BAVASTRO	NICCOLÒ	BVSNCL01D11D612S
BELLINI	ALICE	BLLLCA00D50C034I
BELLOMARE	MARCO	BLLMRC99H08G273Y
BERTOZZI	ALESSANDRA	BRTLSN86A50H501P
BIANCHI	MICHELE	BNCMHL01B22H264Q
BIANCHI	VIRGINIA	BNCVGN00E59D612X
BIENIAK	MAGDALENA BARBARA	BNKMDL93R49Z127Q
BONASERA	GAETANO	BNSGTN00D19C342C
BONATO	BENEDETTA	BNTBDT00B58A703Z
BONETTI	EMANUELA	BNTMNL99D60C816V
BOSCAINO	SALVATORE	BSCSVT01A02F839W
BRESSI	CATERINA	BRSCRN02C59F839E
BUS	MARIA CHIARA	BSUMCH95H61L219P
CACCIA	CLAUDIA	CCCCLD98R70B300X
CALABRIA	DANIELE	CLBDNL99L02M208V
CALANDRA SEBASTIANELLA	GIACOMO	CLNGCM01L25C351Q
CALCAGNILE	GIULIA	CLCGLI95R41C978W
CALVO	ANTONIO	CLVNTN01R15F258U
CAMPANELLI	GAIA	CMPGAI97T51D862L
CANCELLI	BENEDETTA	CNCBDT87M69H501L
CANTIELLO	GAIA	CNTGAI00R65A512Q
CAPICOTTO	MIRIAM	CPCMRM98H53C352E
CAPPELLO	CHRISTIAN	CPPCRS00D30C638Y
CAPUTO	RICCARDO	CPTRCR01L18F537H
CARFORA	ELISA	CRFLSE00E67H501L
CARLUCCIO	ANTONIO	CRLNTN99S09B963I
CARNEVALI	ERIK DECIO	CRNRDC85L25A475K
CASTALDO TUCCILLO	FRANCESCO	CSTFNC02C14I438R
CATANEO	FABIO	CTNFBA98S25F839X
CERNUTO	CHIARA	CRNCHR98A44A662R
CERULLO	CAROLINA	CRLCLN99B44H501E
CHECCHI	IRENE	CHCRNI01E42F205B
CHITI	FRANCESCO	CHTFNC01P11G713M
CICALE	ALESSANDRO	CCLLSN99R02F052C
CIMMINO	CHIARA	CMMCHR00H54F839V
CIRILLO	GIACOMO	CRLGCM99R20A489Y
CIVILLA	CARMEN	CVLCMN01L44I119I
COLLI	MARTINA	CLLMTN00S63I829F
CONSORTI	ANTONIO GENNARO	CNSNNG96P19L628M
CONTINI	EDOARDO	CNTDRD99A11A952F
COPPOLA	GIACOMO	CPPGCM89T06D423U
CORDIOLI	GABRIELE	CRDGRL01P13A001Q
CORONA	FRANCESCA	CRNFNC00S59B354A
COSNITA	ALBERT FELIX	CSNLRT98P08Z129Y
COSTA	CAMILLA	CSTCLL93E65I425I
COTRONEO	GIOVANNI	CTRGNN96H03H224P

D'INCAU	MARTINA	DNCMTN99P47A703M
DAMBROSIO	FRANCESCO MARIA	DMBFNC99L03A048H
DANCUTA	SARA VANESSA	DNCSVN98P50H501U
DE GIORGI	EMILIO	DGRMLE99S05E801P
DE LUCA	FRANCESCA	DLCFNC99M61D142M
DE MICHELE	MIRIAM	DMCMRM89D69G273N
DE NIPOTI	CHIARA	DNPCHR00S67H501L
DE STEFANO	CHIARA	DSTCHR01M71H224V
DE STEFANO	FABIANA	DSTFBN00A44H224R
DEL FERRARO	CLAUDIA	DLFCLD96E59E472X
DI FONZO	SIMONE	DFNSMN01D28E372E
DI PAOLA	ERICA	DPLRCE99M71C034S
DI RONZA	GINEVRA	DRNGVR01A46H501P
DI VINCENZO	ALESSIO	DVNLSS01S12A089J
DINIS DIAS	ARTUR FILIPE	DNSRRF92E16Z128A
EMMA	GABRIELE ORAZIO	MMEGRL94E18C351C
FABBRI	MARTINA	FBBMTN99E67D612J
FABRIZI	MONIKA	FBRMNK95A65I804Q
FACCHINETTI	FILIPPO	FCCFPP97S06A794D
FALCOMER	MARGHERITA	FLCMGH99L47L424T
FALCONE	LUIGI	FLCLGU90S13H926F
FANARA	DONATO	FNRDNT00M14A089F
FARELLA	VALERIA GRAZIA	FRLVRG98M58A662K
FARRUGGIA	GABRIELE	FRRGRL99D30A089E
FAZIO	ALESSIA	FZALSS98C44D612V
FELACO	PAOLO	FLCPLA82S22C632J
FERRARI	BENEDETTA	FRRBDT99S69F443D
FILABOZZI	FRANCESCO	FLBFNC01D30H501G
FILONI	ILARIA	FLNLRI00T48I829D
FINETTI	FEDERICO	FNTFRC01B12E897I
FIORAVANTI	MATTIA	FRVMTT01L08L378Y
FIORENTINO	LAURA	FRNLRA96B64D086I
FIORINI	GIULIO	FRNGLI01H06D458I
FOCARELLI	MARTINA	FCRMTN00T42M082I
FORATO	BEATRICE	FRTBRC99D57F443J
FORTE	GIADA	FRTGDI00A41H501N
FOTI	MATTEO CARMELO	FTOMTC01S19C351R
FRASCA	MARIO ROSARIO	FRSMRS02A26F138Y
FRATTINA	CARLO	FRTCRL98H21F241X
FRIGERIO	SARA	FRGSRA01R43E507W
GALLOTTI	MARTA	GLLMRT01E54D969P
GALLUZZO	RICCARDO	GLLRCR01T18G273A
GARETTO	ALBERTO	GRTLRT99L03L219H
GARRO	FRANCESCO	GRRFNC00T12F205H
GEMELLI	FRANCESCA	GMLFNC98M68C352T
GENNARI	ANDREA	GNNNDR99T25F205L

GENTILE	VALERIA	GNTVLR66B67H501S
GIGLIANO	MAURIZIO VITO MARIA	GGLMZV95B17F205S
GINOSI	MARTA	GNSMRT98A42H501I
GIOVIA	FRANCESCO	GVIFNC96D08G273E
GIUFFRE'	BEATRICE	GFFBRC99H66L219U
GOZZER	VALENTINA	GZZVNT99C50L782S
GRAMSS	LEON WAHID	GRMLWH96P27Z112O
GRANATA	FRANCESCA	GRNFNC00S64E054W
GRASSO	BRENDA BENEDETTA	GRSBND98R52C351Z
GRECO	ALESSANDRA	GRCLSN01H50E506A
HITAJ	ALESSANDRA VALENTINA	HTJLSN95C61F499S
IBBA	AZZURRA	BBIZRR89M42E441M
IORIO	BENITO DAVIDE	RIOBTD97S19B963M
JARADAT	KARIM	JRDKRM89E19C957X
KARAMAT	SAGID	LRMSGD01A04D548U
KOBETS	ANTON	KBTNTN94D14Z138Q
KOWALCZYK	JACOPO	KWLJCP91L13M089D
LA SPADA	NICCOLÒ	LSPNCL00M15B157G
LAMBERTI	FABIO	LMBFBA91R14A024V
LANDI	ANDREA	LNDNDR02B24A944F
LASALA	MIRIAM	LSLMRM00P51A669F
LECCE	CHRISTOPHER	LCCCRS00S09I483B
LERRO	LORENZO	LRRLNZ00C14L219J
LIARDO	ELIO SAVERIO	LRDSRL00T07C927J
LIGABÒ	VITTORIA	LGBVTR01L45G633M
LIGHTWOOD	MARTINO	LGHMTN00B09D969J
LIMONGELLI	LUCA	LMNLCU00P28A662T
LOMBARDI	SARA	LMBSRA98R69F839Y
LONGOBARDO	GIULIA	LNGGLI96D67F839Z
MACAIONE	GIUSEPPINA	MCNGPP98H63F158W
MACCHIA	CARLOTTA	MCCCLT01C41A662J
MALACASA	ALESSANDRO	MLCLSN98E11C351T
MALAGUZZI	ALICE	MLGLCA01T44F205I
MALANDRUCCOLO	ALESSANDRA	MLNLSN00C63D810Y
MALIGNAGGI	ALFREDO	MLGLRD98B20A703S
MANNA	CIRO	MNNCRI02P15F839H
MANTOVAN	FRANCESCA	MNTFNC00H55B563F
MARANO	DANIELE	MRNDNL98C19G273O
MARCHIONNI	AURORA	MRCRRA99L44D653M
MARMO	LUDOVICA	MRMLVC01D60H501I
MARRUCCI	ALESSIO	MRRLSS95E03A564Y
MASTROPIETRO	MATTEO	MSTMTT90M24C745Z
MAZZOLI	ANDREA	MZZNDR99L26D704B
MICHIELETTO	MATTEO	MCHMTT99A10B563M
MIGLIARI	MARTINA	MGLMTN92M49A944L
MIRABILE	SILVIA	MRBSLV99H42G337L

MOCCHI	GIOVANNI	MCCGNN97B07A001G
MOLINARI	LORENZO	MLNLNZ98B19G337H
MONACO	STEFANO	MNCSFN99P06E243S
MORABITO	SOFIA	MRBSFO99M47G273S
MORETTI	LORENZO	MRTLNZ99H21I138C
MUSERRA	MARTINA	MSRMTN99H46D969S
NARDULLI	MARTINA	NRDMTN98E67A662O
OBERTINI	GAIA	BRTGAI99L48B157W
PACETTI	CAMILLA	PCTCLL00P60D869S
PAGNONI	DANIELE	PGNDNL01M13B157K
PALESCANDOLO	ALBA	PLSLBA99M70L845K
PALMARINI	BENEDETTA	PLMBDT98T58H501Q
PALOMBA	MARTINA	PLMMTN00T58C773N
PANDOLFI	ILARIA	pndlri98b52f839h
PARATORE	ANGELO	PRTNGL78E28C351M
PARENTI	GIULIO	PRNGLI91P04G752V
PASCARELLA	MARICA	PSCMRC01B45G596G
PATERNO	MATTEO	PTRMTT00H17A662H
PAU	EDOARDO	PAUDRD00A31B354I
PEDAGNA	ANNA	PDGNNA00L70G224L
PELLEGRINI	AUGUSTO	PLLGST85E09E243Z
PELLEGRINO	VALERIA	PLLVLR98S61E974S
PELLICELLI	VALERIA	PLLVLR95A47H501Y
PETROCELLI	EVA	PTRVEA76H46G786J
PIN	FEDERICO	PNIFRC99M10G888W
PINNA	FABIO	PNNFBA90S30B745J
PIRISINO	RICCARDO	PRSRCR96M30E336T
PISTONE	LUDOVICO DEMIRO	PSTLVC95T22B429I
PIZZINO	MARCO	PZZMRC00D01D086E
POL	NILO	PLONLI98P17C957P
POLLASTRO	ERIKA	PLLRKE99D47F952F
PREVITALI	DARIO	PRVDRA95E02E507L
PRINETTI	FRANCESCO	PRNFNC97B17L219V
QUINCI	VINCENZO	QNCVCN82D21F061B
QUINTILIANI	MATTEO	QNTMTT00E18H501Y
RABUANO	TESEO	RBNTSE00A16A509M
RACCAGNI	LUCA	RCCLCU92A18L781B
RAMPAZZO	ALESSANDRO	RMPLSN96P06L781K
RAMUNDO	ROBERTA	RMNRRT00C41L219C
RANDAZZO	VIVIANA	RNDVVN01M54H163W
REA	GIULIANA	REAGLN00S68F839S
REALI	GIACOMO MARIA	RLEGMM00R06F205H
REGINATO	LORENZO	rgnlnz00c30c111z
RICCADONNA	MELISSA	RCCMSS01E42G224V
RIZZA	ANTONINO ORAZIO	RZZNNN02D04H163L
RIZZO	MARIANNA	RZZMNN83E53D643R

RONCARATI	LORENZO	RNCLNZ97S06A944P
RONCONI	GRETA	RNCGRT01L59L682A
ROSSELLO	MARIA	RSSMRA02E48A638A
ROSSI	DANIELE	RSSDNL94M21F656B
ROSSI	SARA	RSSSRA85B65H282C
ROSSI	FEDERICO	RSSFRC00L25E506B
RUMORE	FRANCESCA FEDERICA	RMRFNC01H51G273A
SALVAGGIO	MYRIAM	SLVMRM99D47I533Y
SALVEMINI	MATTEO	SLVMTT00E19E885Y
SARTI	CLAUDIA	SRTCLD91A49H282V
SAVASTANO	AGOSTINO	SVSGTN95S07F839Z
SAVIANO	PAOLO	SVNPLA99H04F839U
SCARONE	ARIANNA	SCRRNN00H42D969U
SCHENA	DAVIDE	SCHDVD94E01F839Z
SELMO	GIANLUCA	SLMGLC99H03L551G
SELVAGGIO	VANIA	SLVVNA99E47F065D
SERAFINELLI	LIVIO	SRFLVI90R07Z404E
SGOIFO	MICHELE	SGFMHL00T02B885C
SMRIGLIO	VERONICA	SMRVNC95M68G273N
SQUERI	CAROLA	SQRCRL99E51D969W
STANDOLI	MASSIMILIANO	STNMSM02A11H501I
STEFANO	ALESSANDRA	STFLSN97B58D883N
STRANO	GIULIO	STRGLI00T29C351F
TENCONI	ELENA	TNCLNE01A69L219F
TESORIERE	EMANUELE	TSRMNL00P27H501W
TORCELLO	SILVIA	TRCSLV00R63D969W
TURI	LETIZIA CLELIA	TRULZC93D69C352E
UCCIERO	ALESSANDRA	CCRLSN01S63F839W
ULIETTI	ROBERTA	LTTRRT00S62G535K
VACCA	CLEMENTE	VCCCMN97D24F839O
VAGHI	CARLO	VGHCRL97L06C933E
VIETRI	MICHELE	VTRMHL96B26E456Y
VIO	ALESSANDRO	VIOLSN96P28D325L
VIRNO LAMBERTI	CLAUDIO	VRNCLD00E20H703W
VOLONNINO	GIOVANNI PIO	VLNGNN00C15F104K
VOLPE	MARTA	VLPMRT01H51D423E
ZAMBETTA	ARMANDO	ZMBRND01P06A048P
ZANELLA	MARCELLO	ZNLMCL94D21D548L
ZANINI	PAOLO	ZNNPLA83A22H355H
ZAPPALÀ ASMUNDO	CARLO	ZPPCRL00M19C351N
ZENDER	MARCO	ZNDMRC00B24D940C
ZULLO	NICANDRO	ZLLNND99A05E335P

4) Amministrazione resistente:
la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. e P. IVA 80188230587) in persona del Presidente del Consiglio pro tempore
il MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. e P.IVA 96446770586) in persona del Ministro pro-tempore
domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA
Controinteressati

- MUSLIMANI MUHAMMAD ALI Codice Fiscale MSLMMM92A18Z229X Data di nascita 18/01/1992 Luogo di nascita Libano Domicilio Pavia Via Angelo Amati N. 8 Indirizzo PEC dr.muslimani@pec.it
- tutti i candidati inclusi nella graduatoria nazionale allegata che li elenca nominativamente le cui posizioni potrebbero essere incise dall'attribuzione ai ricorrenti del maggior punteggio richiesto

5) Data della prossima udienza del ricorso:
4.11.2026
6) Petitum giudiziale:
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare
- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 che ha indetto il concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026
- del consequenziale provvedimento di ignoti estremi di approvazione della graduatoria relativa al predetto concorso
- del consequenziale provvedimento di ignoti estremi di assegnazione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di vedersi attribuire la miglior posizione in graduatoria per cui è causa per cui è causa, e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa.
7) Atti impugnati:
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 che ha indetto il concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026
- provvedimento di ignoti estremi di approvazione della graduatoria relativa al predetto concorso
- provvedimento di ignoti estremi di assegnazione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica
- tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti
8) Sintesi delle censure contenute nel ricorso:
Violazione art. 97 Costituzione.
Violazione e/o falsa applicazione art. 36 d.lgs. 17.08.1999 n. 368;
Violazione e/o falsa applicazione art. 3 e 4 del D.M. 10-8-2017 n. 130;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; disparità di trattamento.

1.1. L'impugnata graduatoria, pubblicata dal M.U.R. in data 6 agosto 2026 in esito al concorso unico nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è errata, perché riconosce ai ricorrenti un punteggio ben più basso di quello che avrebbe dovuto essergli attribuito in esito alla prova d'esame, conseguentemente collocandoli in una posizione deteriore rispetto a quella che gli sarebbe spettata.

Per comprendere ciò, occorre muovere dal rilievo che l'art. 3 del D.M. 10-8-2017 n. 130, recante l'approvazione del "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", prevede che "La valutazione dei 140 quesiti [nei quali si articola la prova d'esame, n.d.r.] determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata".

Analoga previsione è dettata dall'art. 7, comma terzo e quarto, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n.. 77 del 21-05-2026.

In presunta applicazione di tali parametri, il M.U.R. ha riconosciuto alla prova d'esame svolta dai ricorrenti un punteggio considerevolmente inferiore a quello che avrebbe dovuto essergli riconosciuto, essendo stata erroneamente valutata – come si procede a spiegare di seguito – la risposta data alla domanda identificata dal codice "ssm20261114".

1.2. La domanda identificata dal codice "ssm20261114" presentava al candidato il seguente quesito: "Che tipo di profilassi antitromboembolica va suggerita – secondo le linee-guida – ad una giovane donna di 30 anni alla sua prima gravidanza, senza alcun fattore di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante fattore V di Leiden?"
e forniva le seguenti opzioni di risposta:
- A: Eparina a basso peso molecolare dopo il parto
- B: Eparina a basso peso molecolare durante tutta la gravidanza
- C: Nessuna profilassi
- D: Eparina a basso peso molecolare dalla 28ª settimana sino al termine della gestazione
- E: Aspirina a basso dosaggio

il M.U.R. ha ritenuto corretta la risposta "A: Eparina a basso peso molecolare dopo il parto" attribuendo un punto a coloro che la hanno fornita e detraendo 0.25 punti a chi ha dato una risposta diversa.

Tutti i ricorrenti hanno invece selezionato la risposta "C. Nessuna profilassi."

La risposta dei ricorrenti è stata ritenuta dunque sbagliata, comportando la decurtazione dal punteggio complessivo -0,25 punti.

1.3. Sennonché, come spiegato nelle perizie a firma di
- Dott. Carmine Cecola, Professore di Cliniche Chirurgiche presso La Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina
- Dott. Enrico Panunti Master in Trombosi ed Emostasi, Perfezionato in Ecodoppler Vascolare
- Dott. Guido Santini Professore di Cardiochirurgia e Chirurgia Toracica presso La Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina

in realtà la risposta indicata dal Ministero non appare corretta.
Basti qui riportare alcuni abstract:
"La risposta corretta, alla luce di tutte le linee-guida di riferimento nazionali e internazionali, è l'opzione C — «Nessuna profilassi» (intesa come assenza di indicazione alla profilassi farmacologica; restano sempre raccomandate le misure generali di mobilizzazione precoce e di adeguata idratazione).
L'opzione A («eparina a basso peso molecolare dopo il parto»), indicata come esatta nel verbale ministeriale, corrisponde a una condotta che le linee-guida riservano alle portatrici di trombofilia a basso rischio che presentino almeno un ulteriore fattore di rischio. La paziente descritta nel quesito è invece esplicitamente qualificata come «senza alcun fattore di rischio»: la soglia di intervento non è pertanto raggiunta, né nel periodo antenatale né nel puerperio.
Le ragioni sono esposte analiticamente nei paragrafi seguenti e si fondano su tre elementi convergenti: (i) il calcolo del punteggio di rischio secondo l'algoritmo RCOG/ItOSS; (ii) il testo letterale della raccomandazione RCOG sulla trombofilia asintomatica; (iii) la concordanza delle principali linee-guida internazionali. […]
Sulla base della documentazione esaminata e delle linee-guida vigenti (RCOG Green-top Guideline No. 37a, edizione 2015 emendata 2023; dossier ItOSS/ISS 2021; ASH 2018; ACOG Practice Bulletin n. 197), si conclude quanto segue:
• La paziente descritta nel quesito totalizza 1 punto sia nella valutazione antenatale sia in quella postpartum, e ricade quindi in entrambe le fasi nella classe di rischio basso.
• Nessuna delle soglie che attivano la profilassi farmacologica (≥ 4, $= 3$ in gravidanza; ≥ 2 nel postpartum) risulta raggiunta.
• Il testo della Green-top 37a subordina espressamente la profilassi postnatale di 10 giorni nella portatrice eterozigote alla presenza di almeno un ulteriore fattore di rischio, qui escluso dalla formulazione stessa del quesito.

• La condotta corretta è l'astensione dalla profilassi farmacologica, con le sole misure generali di mobilizzazione precoce e idratazione: ciò corrisponde all'opzione C.
Si ritiene pertanto che l'indicazione dell'opzione A quale risposta esatta nel verbale ministeriale non sia congruente con le linee-guida di riferimento e che l'unica risposta corretta al quesito n. 34 sia l'opzione C — «Nessuna profilassi».”

“Alla luce della documentazione esaminata, della lettura delle fonti ufficiali e della loro applicazione al caso clinico così come formulato - senza integrazioni ipotetiche - si esprime il seguente parere:
1. La eterozigosi per Fattore V Leiden, in assenza di precedente TEV, è distinta dalle forme ad alto rischio (omozigosi, trombofilie combinate e altri difetti maggiori) ed è qualificata da ISS-ItOSS, RCOG e dall'algoritmo italiano come trombofilia a basso rischio.
2. Nel modello RCOG, la portatrice eterozigote FVL asintomatica necessita di almeno un ulteriore fattore di rischio perché venga presa in considerazione la profilassi post-natale con EBPM per 10 giorni. Il quesito non descrive tale fattore.
3. Nel modello ISS-ItOSS/SIGO, la sola trombofilia a basso rischio non raggiunge la soglia post-partum per la profilassi farmacologica: con meno di due fattori la donna resta nella fascia di rischio basso, con indicazione a mobilizzazione e idratazione e non a EBPM routinaria.
4. Le linee guida ASH 2018 indicano espressamente assenza di profilassi ante-partum e post-partum per la donna eterozigote FVL senza precedente TEV, sia in presenza sia in assenza di familiarità per TEV.
5. Le ESC 2025, nella Tabella 13 dedicata alle indicazioni alla tromboprofilassi, indicano "no" sia ante-partum sia post-partum per la mutazione eterozigote del Fattore V Leiden.
6. La risposta A - "EBPM dopo il parto" - introduce quindi un automatismo terapeutico che non trova fondamento nelle fonti esaminate e che diventerebbe eventualmente giustificabile solo in presenza di ulteriori circostanze cliniche non contenute nella traccia.
7. Tra le opzioni proposte, la risposta C - "Nessuna profilassi" - è quella scientificamente più aderente, a condizione di intenderla nel senso clinicamente corretto di "nessuna profilassi farmacologica routinaria" nello scenario iniziale, ferma restando la rivalutazione del rischio e l'adozione delle misure generali.
In conclusione, nel caso clinico descritto - donna di 30 anni, alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio, senza precedente TEV riportato e con riscontro occasionale di eterozigosi per Fattore V Leiden - la condotta più coerente con le principali linee guida esaminate è la mancata prescrizione routinaria di una profilassi farmacologica antitromboembolica. La risposta C è pertanto la soluzione medico-scientificamente meglio supportata. La risposta A non può essere considerata, sulla base dei dati forniti, come risposta corretta secondo le linee guida italiane ed internazionali.”

“In conclusione, l'analisi rigorosa condotta attraverso il filtro della medicina basata sulle prove identifica l'Opzione C (Nessuna profilassi farmacologica) come l'unica risposta corretta, sicura e deontologicamente appropriata. L'eterozigosi per il Fattore V di Leiden, in assenza di altri fattori di rischio, non costituisce un'indicazione alla terapia anticoagulante né in gravidanza né nel puerperio.
L'applicazione del metodo GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation), citato nel contesto ItOSS/ISS, è definitiva:
1. La qualità delle prove a favore della profilassi nelle trombofilie a basso rischio è molto bassa.
2. Il rischio dell'evento avverso (mortalità da EPP) è classificato come "criticamente importante".
3. Il bilancio tra benefici e danni pende decisamente contro l'intervento.
Pertanto, la raccomandazione GRADE è "Forte contro l'intervento". La medicina difensiva, alimentata da errori nelle chiavi ministeriali o da una percezione distorta del rischio genetico, non deve sovrascrivere le linee guida nazionali (ISS) ed internazionali (RCOG). Come consulenti abbiamo il dovere di riaffermare che la protezione della salute materna passa attraverso l'appropriatezza prescrittiva e il rifiuto di pratiche che aumentano il rischio di emorragie evitabili. seguendo le indicazioni dell'Italian Obstetric Surveillance System.”

Quello che emerge con univoca evidenza dalle allegate consulenze è che nessuna delle Linee Guida attualmente in uso stabilisce che una donna con la sola eterozigosi FVL, senza precedente TEV e senza altri fattori, debba ricevere automaticamente eparina a basso peso molecolare dopo il parto.
La paziente ipotizzata nel quesito presenta un profilo clinico di rischio relativamente basso nell'ambito delle trombofilie ereditarie. In alcune Linnee Guida non viene raggiunta la soglia per la profilassi farmacologica post-partum; in altrel'indicazione è direttamente negativa. La risposta che più fedelmente traduce questo assetto, tra quelle proposte, è pertanto la “Nessuna Profilassi”

La convergenza dell'opinione professionale di tanti professionisti di estrazione diversa ma comunque tutti dotate di competenze abilitanti la docenza universitaria e quindi incarnanti il maggior grado di attendibilità scientifica riconosciuto dall'ordinamento, non può che esser valutato come indice univoco di attendibilità del motivo di ricorso, peraltro in concordanza con quanto previsto dalle Linee Guida internazionali.

Vale appena ricordare che nell'ordinamento giuridico italiano, le linee guida in campo medico assumono un rilievo normativo espressamente disciplinato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), il cui art. 5 impone agli esercenti le professioni sanitarie di attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti, istituzioni e società scientifiche accreditate, pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) gestito dall'Istituto Superiore di Sanità, e, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve sempre le specificità del caso concreto. Tale sistema privilegia le linee guida nazionali accreditate; tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza anche alle linee guida internazionali — come quelle dell'American College of Chest Physicians o le linee guida americane in materia di terapie antitubercolari — quale parametro di valutazione della condotta del sanitario, tanto più quando le indicazioni a livello nazionale siano assenti o non univoche [Corte di Appello di bologna Sentenza n. 945/2026][Tribunale di Modena, Sentenza n.655 del 27 marzo 2024]. Le linee guida, siano esse nazionali o internazionali, rappresentano piuttosto un sapere scientifico e tecnologico codificato che orienta il giudizio di responsabilità [Sez. Unite Penale, Sentenza n. 8770 del 22/02/2018][Tribunale Ordinario Bolzano Bozen, sez. S2, sentenza n. 201/2020]. Sul piano penale, l'art. 6 della legge Gelli-Bianco ha introdotto l'art. 590-sexies c.p., che esclude la punibilità del sanitario per imperizia quando siano state rispettate linee guida adeguate al caso concreto, con esclusione delle condotte connotate da negligenza o imprudenza [Sez. Unite Penale, Sentenza n. 8770 del 22/02/2018].

E' pertanto evidente che, quello tracciato dalle Linee Guida, debba essere il “solco interpretativo che “orienta univocamente” il Giudice nelle decisioni in cui la valutazione giuridica si poggi su una precedente valutazione di tipo medico.
Per questo, a fronte della domanda identificata dal codice “ssm20261114”, la risposta fornita dai ricorrenti (ovvero: “C. Nessuna profilassi.”) doveva ritenersi corretta.

In definitiva, non è corretta la penalità di -0,25 punti che per essa è stata attribuita ai ricorrenti, che avrebbe dovuto invece riconoscere loro +1 punto.
1.4. A fronte di ciò si rende utile puntualizzare le modalità di formazione della graduatoria impugnata e le conseguenti opzioni di scelta che la collocazione in graduatoria dei candidati.
l'art. 9 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 prevede che la graduatoria risultante dalla somma dei risultati del test e del punteggio curricolare, consenta ai candidati di scegliere la scuola di specializzazione e la sede della stessa in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato.
A seguito della pubblicazione della graduatoria vi è una finestra temporale in cui ciascun candidato inserisce una lista di Specializzazioni con indicazione della sede di svolgimento in ordine di preferenza: “Il candidato può scegliere da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi, indicandole liberamente secondo il concatenarsi dell'ordine di preferenza “tipologia-sede” da egli stesso autonomamente deciso e che diventa irrevocabile - e quindi non modificabile né integrabile - una volta chiuse le operazioni di scelta.” Tale modalità è adottata con “l'obiettivo prioritario” di garantire a ciascun candidato “l'iscrizione alla sua migliore scelta possibile in rapporto all'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato e della posizione che ricopre in graduatoria.” (art. 9 co. 4)
Il candidato utilmente collocato in graduatoria è automaticamente assegnato alla sua prima preferenza disponibile, cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria: “L'assegnazione dei candidati alle Scuole segue, in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria,

l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assegnato alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria; e con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di Scuola, di sedi e di tipologia di contratto e si chiude, dunque, la fase prodromica alla immatricolazione dei candidati all'a.a. 2025/2026." (art. 9 co. 4)

E' dunque evidente che più alto è stato il punteggio conseguito e maggiore è stata la possibilità del candidato di essere stato assegnato ad una scuola di specializzazione aderente per materia alle proprie inclinazioni e prossima alla propria collocazione geografica.

Infatti per il primo classificato saranno disponibili tutte le scuole e la sede, per il secondo tutte le scuole e le sedi tranne quella scelta dal primo e così via….

Non vi è poi chi non veda come l'attribuzione di un posto in graduatoria ad un soggetto che non ne abbia diritto abbia un impatto assolutamente rilevante sull'effettiva possibilità di scelta di coloro che sono collocate in maniera deteriore, perché l'assegnazione illegittima di un specializzazione da un candidato depaupera e condiziona negativamente la possibilità di scelta di tutti coloro che sono in posizione deteriore, non soltanto perché rende indisponibile tale specializzazione per coloro tra questi che magari l'hanno optato, ma anche perché rende inattendibile tutta l'assegnazione delle scelte a valle.

Se ipotizziamo che Tizio non abbia potuto vedersi assegnata la specializzazione Alfa - optata da un soggetto illegittimamente collocato in posizione anteriore – e sia stato assegnato alla meno ambita specializzazione Beta, è evidente la lesione dell'interesse legittimo dello stesso, come pure è evidente quella di Caio, collocato in posizione deteriore rispetto a Tizio, che non ha potuto vedersi assegnata la specializzazione Beta desiderata, perche assegnata al primo e dunque si è visto assegnare alla meno ambita specializzazione Beta, che a sua volta sarebbe stata la scelta di Sempronio, collocato in posizione ulteriormente deteriore, etc. etc. E così via.

1.5. In definitiva, se il M.U.R. avesse correttamente valutato la prova d'esame svolta dai ricorrenti, avrebbe dovuto attribuirgli +1 punto in luogo la penalità di -0,25 punti è stata attribuita.

Con conseguente miglioramento della posizione in graduatoria ed ampliamento del ventaglio delle scelte disponibili.

1.6. Data la tecnicità delle censure svolte, si chiede sin da ora che il T.A.R. del Lazio adito, ove non ritenga sufficienti le perizie di parte depositate a conferma di quanto dedotto, disponga una verificazione ex art. 66 c.p.a. ovvero una consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a.

1.7. In denegata ipotesi, laddove all'esito dell'istruttoria, dovesse ritenersi, ferma la non correttezza della risposta "A", che vi siano più risposte corrette o parzialmente corrette o che nessuna delle possibilità di risposta fornite sia da ritenersi corretta, allora la domanda dovrebbe ritenersi nulla e se ne dovrebbe sancire l'espunzione dal novero delle domande utili a determinare il punteggio.

Da ciò discenderebbe la necessaria rettifica della graduatoria del M.U.R. che non dovrebbe tener conto della penalità di -0,25 punti attribuita ai ricorrenti, né del punto attribuito a coloro che hanno fornito la risposta "A".

***

Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentati dallo scrivente Difensore

CHIEDONO

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: 80188230587) e MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. e P.IVA: 80185250588) in persona del Ministro pro-tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA quanto segue:

1) di pubblicare sul proprio sito web istituzionale, in tempo utile, i seguenti atti e documenti allegati alla presente e trasmessi a mezzo PEC (in formato informatico):

1. Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 (doc. 1)
2. Graduatoria con indicati nominativamente tutti i candidati inclusi le cui posizioni potrebbero essere incise dall'attribuzione ai ricorrenti del maggior punteggio richiesto (doc. 2)
3. ricorso R.G. 8904/2026 – Sezione Terza – TAR Lazio Roma (doc. 3)
4. memoria illustrativa (doc. 4)
5. ordinanza N. 05621 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 09/10/2026 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 8904/2026 (doc. 5)

a cui dovrà essere inserito in calce l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del predetto decreto di cui dovranno essere riportati gli estremi e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

2) di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva la documentazione ivi inserita;

3) rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione nella quale sia specificata la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito, reperibile in un'apposita sezione denominata «Atti di notifica»;

4) di curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati:

1. Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 (doc. 1)
2. Graduatoria con indicati nominativamente tutti i candidati inclusi le cui posizioni potrebbero essere incise dall'attribuzione ai ricorrenti del maggior punteggio richiesto (doc. 2)
3. ricorso R.G. 8904/2026 – Sezione Terza – TAR Lazio Roma (doc. 3)
4. memoria illustrativa (doc. 4)
5. ordinanza N. 05621 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 09/10/2026 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 8904/2026 (doc. 5)

con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione di quest' ultima e di cui dovranno essere riportati gli estremi;

5) di disporre la pubblicazione nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

Al fine di comprovare l'avvenuta notifica nei modi e nei termini fissati dal Giudice amministrativo, si chiede al Ministero Università e Ricerca di inviare al sottoscritto procuratore l'attestato dell'avvenuta pubblicazione sul suo sito web al seguente indirizzo PEC: *avvocatosantini@pec.it*

Avv. Andrea Santini

ANDREA
SANTINI
17.10.2026
11:05:47
GMT+00:00